

PN FEAMPA

ITALIA 2021/2027

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1

AZIONE 7

“Sostegno alle imprese di acquacoltura”



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Documento	Scheda di Azione
Versione	2
Approvazione	Tavolo Istituzionale
Data	XX/XX/2024
Codice intervento	221707
Articolo del Reg. (UE) 2021/1139	Art. 27
Programma	2021IT14FMPR001 Vers. 3.0 - Approvato in data 24/05/2024 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2024) 3582 final

INDICE

1	QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO	5
2	OBIETTIVO SPECIFICO	5
3	FINALITA' DELL'AZIONE	5
4	SCHEDA DI INTERVENTO:	6
4.1	AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE	6
4.2	ATTIVITA' AMMISSIBILI.....	6
4.3	OPERAZIONI ATTIVABILI	7
4.4	APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO.....	9
4.5	SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO.....	9
4.6	MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO	9
4.7	I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO	9
4.8	DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO.....	11
4.9	SPESE AMMISSIBILI	11
4.10	SPESE NON AMMISSIBILI.....	12
4.11	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	12
4.12	MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA....	12
4.13	USO DI STRUMENTI FINANZIARI.....	12
4.14	CRITERI DI SELEZIONE	13
4.15	NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE.....	15
4.16	INDICATORI DI RISULTATO.....	17
4.17	COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE	18
4.18	VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE.....	18
4.19	OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO	18
4.20	NOTE	19

DEFINIZIONI

- “Acquacoltura”: l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.
- “Impresa acquicola”- un’impresa che esegue una o più attività connesse all’acquacoltura.
- “Tipologia di Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell’Allegato IV del Reg.(UE) 2021/1139.
- “Tipologia Operazione”- Una o più operazioni, con codice da 1 a 66, riportate nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79
- “Investimento”- per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all’esecuzione di lavori, all’acquisto di attrezzature e di servizi.
- “Soggetto attuatore dell’intervento” - Autorità di Gestione (AdG) ovvero Organismi Intermedi (OO.II.).
- PNSA - Piano Nazionale Strategico Acquacoltura.
- SNAI: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L’Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L’Italia ricade nell’Iniziativa WESTMED.

1 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Tabella 1: quadro di riferimento dell'intervento

Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE
Obiettivo Specifico	Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale
Azione	<i>Sostegno alle imprese di acquacoltura</i>
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	7 - Indennizzo per eventi imprevedibili di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica
Operazioni-Tabella 7 Reg.(UE) 2022/79	Codici operazioni: 13, 31
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Autorità di Gestione/Organismi Intermedi

2 OBIETTIVO SPECIFICO

In linea con gli obiettivi del *Green Deal* europeo, della strategia *Farm to Fork*, della *Biodiversity strategy for 2030*, della Strategia Nazionale delle Aree Interne e con le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE, le azioni dell'OS 2.1 sono conformi ai Macroobiettivi (MO) 1, 2 e 3 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura e potranno contribuire all'attuazione delle sue linee strategiche.

Le azioni sosterranno la protezione di tutte le forme di acqua, il ripristino degli ecosistemi, la riduzione dell'inquinamento e l'uso sostenibile delle acque in linea con la Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE).

3 FINALITÀ DELL'AZIONE

La finalità dell'azione "*Sostegno alle imprese di acquacoltura*" è il sostegno per l'attuazione di misure compensative per perturbazioni conseguenti fenomeni naturali a forte variabilità o fattori antropici, nonché regimi di assicurazione degli stock d'acquacoltura; l'azione sostiene le linee strategiche 3,4, e 5 del MO3 del PNSA. In particolare si favoriranno investimenti per:

- protezione e stabilizzazione del reddito di impresa mediante erogazioni compensative o assicurazione degli stock acquicoli;

L'azione, attraverso l'intervento "Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica" attiva le operazioni riportate nella tabella che segue.

Tabella 2: Operazioni attivabili dall'intervento

Cod Intervento	Intervento	Operazioni attivabili
221707	Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica	13- Regimi assicurativi 31- Compensazione

4 SCHEDE DI INTERVENTO:

221707- INDENNIZZO PER EVENTI IMPREVISTI DI TIPO AMBIENTALE, CLIMATICO O DI SALUTE PUBBLICA

4.1 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

L'azione prevista all'interno di questo obiettivo specifico sarà diretta a tutti i territori regionali costieri potenzialmente vocati o su cui già insistono allevamenti in acque salate e salmastre, nonché nei territori regionali in cui è attivo il settore dell'allevamento in acqua dolce.

4.2 ATTIVITA' AMMISSIBILI

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso l'obiettivo Specifico 2.1:

"Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale".

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso l'attuazione di misure compensative nonché regimi di assicurazione degli stock d'acquacoltura per coprire le perdite a seguito di eventi calamitosi, avversità, malattie, ecc., il sostegno del FEAMPA 21-27 sosterrà investimenti per:

- erogazioni di indennizzi per il mancato guadagno ed i costi aggiuntivi (perdite e/o danni) dovuti a sospensione temporanea dell'attività (ragioni sanitarie, fauna selvatica come ad es. mammiferi marini e terrestri, uccelli ittiofagi, pesci predatori, eventi climatici eccezionali);
- assicurazione degli stock acquicoli (sostegno per il pagamento di polizze assicurative) a copertura di rischi dovuti ad uno degli eventi di cui al successivo capitolo 4.3

4.3 OPERAZIONI ATTIVABILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nella tabella 2. Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivate dall'intervento:

13- Regimi assicurativi

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA contribuirà alla copertura assicurativa dell'acquacoltura, per salvaguardare il reddito dei produttori in caso di perdite anomale di produzione dovute, in particolare a:

1. calamità naturali;
2. eventi climatici avversi,
3. improvvisi cambiamenti della qualità delle acque per i quali l'operatore non è responsabile;
4. malattie o infestazioni parassitarie mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i quali l'operatore non è responsabile;
5. crisi sanitarie pubbliche;
6. perdita di produzione a causa di attacchi da parte di animali predatori o protetti;
7. l'assicurazione non richiede, né specifica il tipo o la quantità di produzione futura e l'aiuto non è limitato alle assicurazioni fornite da una specifica compagnia di assicurazione o gruppo di compagnie

Il verificarsi delle condizioni sopra indicate di cui ai punti 1,2 e 5 è oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro interessato che può prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale si considera emesso.

I contratti assicurativi degli stock acquicoli devono coprire le perdite economiche dovute agli eventi di cui sopra pari a più del 30% del fatturato annuo dell'acquacoltore.

Il fatturato annuo è calcolato sulla base del fatturato medio dell'operatore dell'acquacoltura nel corso dei tre anni civili precedenti l'anno in cui si sono verificate le perdite economiche. I contributi per l'assicurazione riguarda la copertura dei costi fino al 70% del premio per un contratto che copre fino al 100% della perdita economica potenziale.

31- Compensazione

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà erogazioni per:

- a) compensazione ai molluscoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento esclusivamente per ragioni di ordine sanitario.

Il sostegno potrà essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine purché:

- la contaminazione si protragga per più di quattro mesi consecutivi;
 - la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti;
- b) compensazioni ai molluscoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale, se il tasso di mortalità supera il 20% o se la perdita dovuta alla sospensione dell'attività supera il 30% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese;
- c) compensazioni agli acquacoltori per danni causati da animali protetti (es. mammiferi marini e terrestri, uccelli ittiofagi).

Il sostegno potrà essere concesso purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- esista un nesso causale diretto tra il danno subito e il comportamento degli animali protetti
- i costi ammissibili siano i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento che ha determinato il danno, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione.

I danni possono includere:

- danni per gli animali in acquacoltura: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali danneggiati o uccisi dagli animali protetti;
 - danni materiali ai seguenti attivi: attrezzature, macchinari, attivi.
- d) compensazioni agli acquacoltori per calamità naturali o altri eventi eccezionali, eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale.

Il sostegno potrà essere concesso purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'autorità competente dello Stato membro ha formalmente riconosciuto che l'evento costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale;
- esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale o l'evento eccezionale e il danno subito dall'impresa.

I costi ammissibili possono essere i danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale o dell'evento eccezionale o dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione.

I danni possono includere:

- danni materiali ad attivi (quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione);
- perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o acquicola o dei relativi mezzi di produzione per un periodo non superiore a sei mesi dalla

data in cui si è verificata la calamità o l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.

4.4 APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO

L'azione attua quanto previsto dall'art.27 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che "Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE". Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato.

4.5 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono:

- Micro e PMI del settore acquicolo¹;

4.6 MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attuato sia dall'Autorità di Gestione, che dagli Organismi Intermedi. La procedura che potrà essere usata è a Regia con emanazione di bandi ed avvisi pubblici per la selezione dei soggetti beneficiari mediante l'applicazione dei criteri di selezione di cui al paragrafo 4.14

4.7 I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità per gli interventi realizzati con procedura a Regia dall'Autorità di Gestione oppure dagli Organismi Intermedi:

Tabella 3: Criteri di ammissibilità per le operazioni a regia

OPERAZIONI A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Micro e PMI del settore acquicolo
<i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'</i>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</i>

¹ Ai fini del presente bando si definisce Impresa acquicola un'impresa che esegue una o più attività connesse con l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.1 del FEAMPA 21-27
Le Operazioni sono coerenti con le linee 3, 4 e 5 del MO3 del PNSA
Nel caso in cui i bandi/avvisi sono pubblicati dagli OO.II. il richiedente il sostegno deve avere sede legale ovvero operativa nella Regione che ha emanato il bando
Sottoscrizione di una polizza per l'assicurazione degli stock acquicoli (solo per l'operazione 13)
La sospensione della raccolta dei molluschi per contaminazione è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o a presenza di plancton che contiene biotossine (solo per l'operazione 31 lett a))
La contaminazione si è protratta per più di quattro mesi consecutivi/oppure la perdita determinata dalla sospensione della raccolta è superiore al 30% del fatturato annuo dell'impresa, calcolato sulla base del fatturato medio nei tre anni civili precedenti l'anno di sospensione della raccolta, ovvero per le imprese operanti sul mercato da meno di tre anni secondo regole di computo definite dallo Stato membro (solo per l'operazione 31 lett a))
La sospensione temporanea dell'attività, per mortalità di massa eccezionale, è dovuta o a tasso di mortalità superiore al 20%/ovvero la perdita economica dovuta alla sospensione è superiore al 30% del fatturato annuo dell'impresa calcolato sulla base del fatturato medio nei tre anni civili precedenti l'anno di sospensione della raccolta (solo per operazione 31 lett. b))
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE</i>
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg.(UE) 2021/1139

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria

L'AdG e gli OO.II. potranno inserire ulteriori criteri di ammissibilità ritenuti importanti ai fini dell'ammissibilità dei soggetti e delle operazioni previsti negli avvisi.

Di seguito si riporta una tabella in cui è individuata la modalità di attivazione dell'azione per ciascuna tipologia di operazione.

Tabella 4: Modalità attuative per tipologia di operazione

CODICE	OPERAZIONE	TITOLARITA'	REGIA
13	Regimi assicurativi	NO	SI
31	Compensazione	NO	SI

Maggiori informazioni sono riportate nel capitolo 4.20

4.8 DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attivato sia dall'Autorità di Gestione che dagli OO.II. delegati alla gestione di parte degli interventi del PN-FEAMPA 21-27.

Di seguito la documentazione minima ed indicativa richiesta per l'accesso al contributo:

- relazione tecnica attestante le caratteristiche dell'operazione: attestazione delle perdite e/o dei danni subiti per sospensione temporanea dell'attività; ovvero relazione attestante che la sospensione della raccolta dei molluschi si è protratta per più di quattro mesi consecutivi (operazione 31 lett. a); ovvero relazione attestante che la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolata sulla base del fatturato medio dell'impresa, iscritto in bilancio nei tre anni precedenti (o desunto dalla dichiarazione annuale IVA) (operazione 31 lett. a); ovvero attestazione tecnica e report scientifico delle azioni/attività di gestione, conservazione, miglioramento dell'ambiente e della biodiversità, uso di metodi di acquacoltura compatibili (operazione 31 lett. e).
- relazione tecnica attestante le caratteristiche dell'operazione: attestazione delle perdite e/o dei danni subiti per mortalità di massa eccezionale dovuta o a tasso di mortalità superiore al 20%/oppure ad una perdita economica superiore al 30% del fatturato annuo dell'impresa calcolato sulla base del fatturato medio nei tre anni civili precedenti l'anno di sospensione della raccolta (operazione 31 lett. b))
- documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente l'istanza, che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione dei preventivi, ecc..

4.9 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Sono, altresì, riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il 01/01/2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall'art.63 del Reg.(UE) n.2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Le indicazioni in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027. Per tutto quanto non riportato in dette linee guida si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per la programmazione 2021-2027.

Nell'ambito delle operazioni di cui al paragrafo 4.3 le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per la copertura del canone assicurativo, per le compensazioni e per:

- a) Spese per servizi;
- b) Spese generali.

c) Opzioni semplificate in materia di costi (OSC).

Maggiori informazioni sono riportate nel paragrafo 4.20.

4.10 SPESE NON AMMISSIBILI

Le spese non ammissibili, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 sono indicate nel paragrafo corrispondente delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027.

4.11 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

L'AdG e gli OO.II. negli avvisi o bandi emanati potranno inserire una spesa massima ammissibile sia per tipologia di operazione che complessivamente in relazione alla dotazione prevista dal proprio piano finanziario.

4.12 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "*ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE*" del Reg. (UE) 2021/1139.

1. L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio
2. In deroga al punto 1 le aliquote massime specifiche di intensità di aiuto sono riportate nella seguente Tabella 5.

Tabella 5: Intensità dell'aiuto applicabili all'intervento

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
9	Operazioni connesse agli indennizzi di cui all'art.39	100
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
17	Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI	60

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alle righe 9,14 e 17, della Tabella 6 si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all'art.41 del Reg.(UE) 2021/1139.

4.13 USO DI STRUMENTI FINANZIARI

Gli Strumenti Finanziari contribuiscono a superare le debolezze economiche e di networking, con meccanismi di leva per lo sviluppo del settore, introducendo priorità nell'utilizzo del fondo perduto

su interventi con una migliore tassonomia UE. Si adatteranno strumenti che favoriscono l'accesso al credito e interventi non sostenibili dai singoli operatori ma comunque bancabili per l'operazione di codice 13.

4.14 CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 6: Criteri di selezione dell'intervento per le operazioni a regia

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1		
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1		
T3	Data di presentazione della domanda di sostegno per l'operazione di codice 31 (T3)	C=0 data max C=1 data min		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Media C=Min		
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0		
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0		
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4=Max C=1		
SR5	Il richiedente (R5) si avvale della collaborazione di coadiuvanti (impresa familiare) ²	R5=SI C=1 R5=NO C=0		
SR6	Volume della produzione ovvero numero di avannotti (R6)	C=0 ton min C=1 ton max		
SR7	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) (R7)	R7=SI C=1 R7=NO C=0		
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				

² Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macrobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 7, del PN FEAMPA 21-27 (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		
Q2	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q2)	Q2=SI C=1 Q2=NO C=0		
Q3	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali (Q3)	Q3=SI C=1 Q3=NO C=0		
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Entità del danno in termini di percentuale di perdita di fatturato (O1)	C=0 perdita min= 25% fatturato C=1 perdita max		
SO2	Periodo di sospensione (O2)	C=0 Periodo= 4 mesi C=1 Periodo max		
SO3	Maggiore incidenza della sospensione per mortalità in termini di percentuale di perdita del numero di esemplari (operazione 31 lett. b) (O3)	C=0 N min = 20 % ³ C=1 N max		
SO4	Maggiore incidenza della sospensione per mortalità in termini di percentuale di perdita del fatturato di impresa (operazione 31 lett. b) (O4)	C=0 Perdita fatturato min = 35% ⁴ C=1 Perdita fatturato max		
SO5	Assicurazione che copre le perdite dovute a più di un evento di cui all'operazione 13 (O5)	C=0 N=1 C=1 N max		
SO6	Allevamento di specie autoctone (O6)	C=0 NO C=1 SI		
SO7	Metodi di allevamento che sostengono la riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici (O7)	C=0 NO C=1 SI		
SO8	Metodi di allevamento che sostengono la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura (O8)	C=0 NO C=1 SI		
TOTALE			100	

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui Criteri di selezione presentato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 marzo 2023 e approvato con procedura scritta del 10 maggio 2023.

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra "0" (il valore "0" potrà essere assegnato solo qualora il criterio non è applicabile alle iniziative attivate dall'avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale. In

³ Solo nel caso in cui la compensazione è calcolata sul tasso di mortalità

⁴ Solo nel caso in cui la compensazione è calcolata in base alla perdita di fatturato

relazione alla tipologia di intervento di seguito si riportano alcuni parametri di valutazione obbligatori da utilizzare nei bandi/avvisi e il relativo peso minimo da utilizzare:

Tabella 7: Criteri di valutazione e relativi valori minimi dei pesi obbligatori

Codice	Criteri di selezione delle operazioni	Peso minimo
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 7, del PN FEAMPA 21-27	20
SO7	Metodi di allevamento che sostengono la riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici	10
SO8	Metodi di allevamento che sostengono la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura	10

4.15 NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE

Di seguito si riportano delle note per l'applicazione di ciascun criterio di selezione di cui capitolo 4.14

Tabella 8: Nota metodologica ai criteri di selezione

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T3	Data di presentazione della domanda di sostegno	Il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione Giorni (G) trascorsi tra l'apertura del bando e la data di presentazione dell'istanza ad es. $20 < G < 60$, $C=0$; $10 < G < 20$, $C=0,5$; $G < 10$, $C=1$
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale, amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio $C=0$ $ULA=0$; $C=0,25$ $0 < ULA \leq 1$; $C=0,50$ $1 < ULA \leq 2$; $C=0,75$ $2 < ULA \leq 3$; $C=1$ $ULA > 3$
SR5	Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti ⁵ (impresa familiare)	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà riguardare un soggetto richiedente che si avvale della collaborazione di coadiuvanti (impresa familiare)
SR6	Volume della produzione ovvero numero di avannotti	Il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione al Volume della produzione ovvero numero di avannotti ad es. $1 < t < 5$, $C=0$; $5 < t < 100$ $C=0,5$; $t > 100$, $C=1$
SR7	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS)	Il coefficiente C assume valore pari ad 1 se l'impresa richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica ai sensi del Reg.(UE) 2018/484 e/o di acquacoltura sostenibile ai sensi del DM del 4 febbraio 2020 n.7630, ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) ai sensi del Reg.(CE) 2009/1221
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 7, del PN FEAMPA 21-27	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente con più di due linee strategiche, medio con due linee strategiche e basso con una sola linea strategica tra quelle attivate dall'intervento ed in particolare: linee strategiche 3,4, e 5 del MO3 PNSA e come indicato nel paragrafo 2.1.2.1.1 del PN-FEAMPA
Q2	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla SNAI (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI)
Q3	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare

⁵ Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

	quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali	ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o Strategie macroregionali
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Entità del danno	Il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione all'entità del danno ad es. perdita<25% fatturato, C=0; 25% fatturato<perdita<50% fatturato C=0,5; perdita>50% fatturato, C=1
SO2	Periodo di sospensione	Il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione alla durata in mesi del periodo di sospensione ad es: periodo=4 mesi, C=0; 25% 4 mesi<periodo<8 mesi C=0,5; periodo>8 mesi, C=1
SO3	Maggiore incidenza della sospensione per mortalità in termini di perdita del numero di esemplari (operazione 31 lett. b)	Il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione alla maggiore incidenza della sospensione per mortalità in termini di quantità prodotto perduto ad es. perdita=20% esemplari, C=0; 20% esemplari<perdita<40% fatturato C=0,5; perdita>40% esemplari, C=1
SO4	Maggiore incidenza della sospensione per mortalità in termini di perdita del fatturato di impresa (operazione 31 lett. b)	Il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione alla maggiore incidenza della sospensione per mortalità in termini di perdita del fatturato della di impresa ad es. perdita=55% fatturato, C=0; 35% fatturato<perdita<50% fatturato C=0,5; perdita>50% fatturato, C=1
SO5	Assicurazione che copre le perdite dovute a più di un evento di cui all'operazione 13	L'azione ed il relativo intervento prevede la copertura delle perdite a seguito di diverse condizioni ed eventi di cui all'operazione n. 13. Il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione al numero degli eventi occorsi ad es. 1 evento, C=0; 2 <eventi<3, C=0.5, eventi>3, C = 1
SO6	Allevamento di specie autoctone	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà riguardare l'allevamento di specie autoctone
SO7	Metodi di allevamento che sostengono la riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà riguardare metodi di allevamento che sostengono la riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici
SO8	Metodi di allevamento che sostengono la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà riguardare metodi di allevamento che sostengono la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura

4.16 INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 2.1 sono i seguenti.

Tabella 9: indicatori di risultato aggiuntivi per Infosys

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
--------------------------	--------------------------	--------------------	-------------------------

13, 31	CR 02	Produzione acquicola mantenuta	tonnellate/anno
--------	-------	--------------------------------	-----------------

I soggetti attuatori dovranno provvedere a garantire la quantificazione dei dati relativi agli indicatori di risultato sopra riportati ed ove attinenti dovranno valorizzare gli indicatori sia in fase di presentazione dell'istanza, che a chiusura dell'intervento. I soggetti attuatori potranno prevedere specifici indicatori di realizzazione diretta degli interventi previsti come ad esempio: numero di percorsi formativi attivati, volume di produzione ottenuta, volume di affari etc. In questo caso per ogni indicatore si dovrà fornire l'unità di misura considerata, la quantificazione del target al 2029 e la fonte dati che sarà utilizzata per la quantificazione.

Maggiori informazioni sono riportate al paragrafo 4.20.

4.17 COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

Tabella 10: percentuali di contribuzione climatica ed ambientale

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica	221707	0	0

4.18 VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg.(UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato Regolamento.

4.19 OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in

versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;

- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale.

4.20 NOTE

Criteri di ammissibilità

Tabella 3: Nel caso in cui è prevista la collaborazione tra due o più soggetti, questa deve essere sostanziata con un atto formale che impegni i diversi soggetti.

Aiuti di Stato

Nel caso in cui i soggetti attuatori intendano procedere alla pubblicazione di avvisi per la selezione di operazioni rientranti negli aiuti di Stato, dovranno necessariamente adottare le procedure espressamente previste dalla normativa di riferimento per le suddette fattispecie che dovranno essere necessariamente distinte sia per ogni tipologia di aiuto di Stato sia dalle procedure FEAMPA.

Opzioni semplificate in materia di costi

I soggetti attuatori in fase di predisposizione dei bandi ed avvisi pubblici potranno ammettere, relativamente alle spese, l'utilizzo delle opzioni di costo standard già approvate dall'AdG.

Spese ammissibili

I paragrafi 4.9 e 4.10 fanno riferimento all'ultima versione della bozza di DPR sulle spese ammissibili 2021-2027, in corso di definizione.

Intensità di aiuto

Una stessa istanza potrà prevedere anche iniziative con diversi tassi di intensità di aiuto, purché le relative attività, spese ed investimenti siano tra loro distinte in quanto saranno oggetto di procedimenti istruttori differenziati e pertanto la concessione degli aiuti, la rendicontazione e le liquidazioni delle spese saranno distinte tra loro proprio in relazione ai diversi tassi di aiuto riconosciuti, come risultassero oggetto di istanze separate. In particolare per i partenariati la domanda dovrà risultare unitaria ancorché poi, come riportato in precedenza, venga suddivisa in procedimenti distinti i quali terranno conto della connessione complessiva sia del contesto progettuale che dei diversi soggetti beneficiari facenti parte del complessivo partenariato.

Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato, riportati nella tabella 9, dovranno essere valutati sia in fase di presentazione dell'istanza quando dovrà essere dichiarato dal richiedente il valore previsionale, che in fase di chiusura dell'operazione quando dovrà essere valorizzato il risultato raggiunto.